



COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 DEL 11/03/2022

**Oggetto:** Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2022-2024 - Adozione

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **14:00** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA	Si	
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che

- con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti locali adottano il nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;
- le nuove norme contabili hanno trovato un'applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011), della programmazione finanziaria e l'applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011) oltre al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n.118/2011);
- l'art. 151 TUEL ha rafforzato il ruolo della programmazione, prevedendo la compilazione di un unico documento di programmazione, precisando che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento

*unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

- all'interno della sezione operativa è prevista la programmazione del personale;

**Visto** l'articolo 170 del TUEL secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. (...)”;

**Dato altresì atto** che l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 dispone che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”* e al successivo comma 5-septiesdecies dispone che: *“Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies”;*

**Visto** l'art.4 del D.Lgs.75/2017 che ha previsto:

- *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (comma 2);
- *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter; nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (comma 3)

**Preso atto** che:

- in data 27/07/2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.173 le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione in ottemperanza all'art.6-ter del D.Lgs. 165/01, come modificato dal richiamato decreto legislativo, che ha precisato che *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”*, con obbligo pertanto da parte degli enti locali di partire dall'ultima dotazione organica formalmente approvata prima delle linee guida, traducendola in oneri finanziari complessivi e verificando, in ogni caso, come la spesa complessiva, comprensiva anche del personale flessibile, dei fondi decentrati e degli altri oneri posti a bilancio che ne qualificano la spesa di personale, non sia maggiore del limite massimo assentibile indicato dall'art.1, comma 557, della legge finanziaria 2007 dove il limite è rappresentato dalla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e non potrà mai essere superiore a detto limite;
- L'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta, inoltre, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari e di non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti di inoltre entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 prevede che *“Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*. Le linee di indirizzo, contrariamente a quanto disposto nella norma

transitoria, prevedono che “la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”, precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”. In particolare secondo le nuove linee di indirizzo, gli enti locali che avessero correttamente adottato ed approvato il piano triennale delle assunzioni 2018-2020 potrebbero procedere alla conclusione delle procedure di assunzioni in esse contenute anche in assenza di adeguamento alle disposizioni previste dal D.Lgs.75/2017.

#### Considerato che:

- le linee di indirizzo ministeriali hanno precisato che l’elaborazione della Piano Triennale del Fabbisogno del Personale non cambia la sua procedura di approvazione, che resterà pertanto identica a quella sino ad oggi seguita dagli enti locali, da cui consegue la necessità di definire una correlazione tra il Documento Unico di Programmazione e il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale come è stato indicato dalla Corte dei conti Puglia (deliberazione 15/09/2016 n.149) e successivamente dalla Corte dei conti Campania (deliberazione 10/05/2017 n.68).
- secondo la magistratura contabile l’attività di programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce un preciso obbligo a carico degli enti locali e deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, in osservanza al dettato dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali. In tale ambito i nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti dal D.Lgs.118/2011, così come modificati dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto, tra gli strumenti della programmazione degli enti locali, al punto 4.2 dell’allegato n. 4/1 al citato D.Lgs. n. 118/2011, l’obbligatoria compilazione del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare, ai sensi dell’art. 170 del Tuel, al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno e l’eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. Il DUP è composto di due sezioni, la prima strategica (SeS), il cui orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda operativa (SeO), il cui orizzonte temporale è quello del bilancio di previsione nella sua durata triennale. Il legislatore ha riservato, nella predisposizione del DUP da parte degli enti locali, particolare attenzione alla programmazione del personale prevedendo:
  - a) *nell’ambito della sezione strategica, volta a definire i principali contenuti della programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato, al punto 8.1 dell’allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011, è inserita anche l’analisi della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;*
  - b) *il successivo punto 8.2 lett. j) prescrive espressamente, nella redazione della sezione operativa, l’indicazione della programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale. Definiti gli ambiti del DUP, rileva il Collegio contabile come, i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall’art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 91 del Tuel, appaiono maggiormente rafforzati dalle indicazioni imposte agli enti locali con l’elaborazione del documento unico di programmazione. Sull’importanza di tale programmazione il legislatore ha espressamente previsto che la mancata adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale impedisce di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (Art.6 D.Lgs. 165/01).*
- Sulla correlazione tra il DUP e la programmazione del personale è successivamente intervenuta anche la sezione regionale di controllo per la Campania che ha avuto modo di precisare se tale programmazione dovesse essere approvata mediante due atti separati o sia fosse possibile un unico atto (DUP) che includesse nella sua sezione operativa la citata programmazione, precisando che la programmazione del fabbisogno del personale era e resta un atto di competenza della Giunta Comunale, soggetto al parere dell’Organo di revisione contabile. I nuovi principi contabili (art. 174 TUEL e Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, § 4.2), prevedono come tale atto, approvato dall’organo esecutivo, debba confluire nel DUP (documento unico di programmazione) nella sua sezione operativa. Tuttavia, precisano i giudici contabili, dovendo tale atto, di programmazione del fabbisogno del personale, impiegare le risorse iscritte in bilancio, lo stesso potrebbe anche non essere adottato contestualmente al DUP, ma per la sua operatività è in ogni caso necessario che tale distinto atto di programmazione sia approvato prima del bilancio, che deve includere la spesa del personale prevista, il che porta a concludere che se l’Organo esecutivo lo approvi, anche come atto separato, lo stesso debba essere presentato al Consiglio Comunale prima dell’adozione del DUP o della sua nota di aggiornamento, che a sua volta deve essere approvata prima o contestualmente al bilancio di previsione;

#### Viste:

- la delibera di GM n. 107 del 29/7/2021 con la quale è stato - adottato il PTFP 2022-2024 quale documento di programmazione da approvare insieme al DUP approvato con delibera di Giunta Municipale n. 157 del

28/9/2020 “Ricognizione Stato Attuazione dei Programmi 2020 e approvazione Schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;

- la DCC n.145 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato da parte del Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 come di seguito composto:
  - o Sezione Strategica (SeS), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente;
  - o Sezione Operativa (SeO), elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello del Bilancio di previsione;

**Dato atto** che a seguito di variazioni del quadro di riferimento, entro il 15 novembre di ogni anno è possibile per la Giunta presentare al Consiglio comunale una nota di aggiornamento al DUP, per le conseguenti deliberazioni e che tale termine ha natura ordinatoria e non perentoria;

**Dato inoltre atto** del differimento dei termini su indicati a norma dell'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”* e al successivo comma 5-septiesdecies dispone che: *“Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies”*;

**Considerato** che il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio prevede che la nota di aggiornamento al DUP, da presentare al Consiglio da parte della Giunta contestualmente alla presentazione dello schema di bilancio di previsione, debba essere formulata qualora:

- il DUP approvato non sia allo stato rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- siano intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

Considerato pertanto che si rende necessario procedere all’aggiornamento del PTFP 2022-2024 adeguandolo alle reali previsioni dello schema di delibera di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione contabile in data 10 marzo 2022 con il quale si esprime parere positivo al rispetto delle linee di indirizzo e dei vincoli finanziari ed assunzionali;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente per materia, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

## **DELIBERA**

- di approvare il **Fabbisogno Triennale del Personale 2022/2024** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di integrare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 - Sezione Operativa, unitamente ai seguenti allegati e prospetti di calcolo:
  - Allegato A1 Spesa di Personale;
  - Allegato A2 Spesa di Personale DM 17/03/2020;
  - Allegato B e B2 Capacità assunzionale;
  - Allegato C1 piano occupazionale;
  - Allegato D1 Dotazione organica e personale in servizio;
  - Allegato E1 Criteri per raccordo tra spese e dotazione organica;
  - Allegato 02 Tempo Determinato
- Di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

\*\*\*

Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano all'unanimità, vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2022-2024 - Adozione

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, li: 10/03/2022

**Il Responsabile del servizio  
F.to Maurizio LISCHI**

---

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalvetti, li 10/03/2022

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
f.to Alessandra Zambelli**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

### **PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.298 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 15/03/2022

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Collesalveti, lì 15/03/2022

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

---

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 15/03/2022

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO